

# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE DI UDINE sezione civile

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati:

Dott. Alessandra Bottan

Presidente

Dott. Gianfranco Pellizzoni

Giudice rel-

Dott. Mimma Grisafi

Giudice

Nel procedimento n. 210/09, relativo all'estensione del fallimento della A & C. snc n. 54/09 al socio receduto B

Ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

vista l'istanza presentata dal curatore del fallimento A & C. snc per l'estensione del fallimento al socio B, che aveva ceduto le proprie quote, uscendo dalla società, alla socia C con atto di data 13.10.2008, notaio di , iscritto al registro delle imprese di Udine in data 31.10.2008, atteso che l'insolvenza della società era stata determinata da passività che già esistevano alla data del recesso;

letti gli atti;

preso atto che il socio receduto, pur ritualmente citato non è comparso alle udienze all'uopo fissate davanti al giudice delegato;

ritenuta legittima la riduzione dei termini disposta dal Presidente, attesa la scadenza del termine per l'estensione al 31.10.2009;

udito il giudice relatore;

rilevato che ai sensi dell'art. 147 l. fall. il fallimento può essere esteso al socio receduto entro il termine di un anno dalla cessazione del rapporto sociale e tale termine decorre dal momento in cui vengono adempiute le formalità necessarie per rendere opponibile ai terzi la cessazione del rapporto sociale ( In tema di estensione del fallimento della società regolare al socio illimitatamente responsabile, dopo la sentenza n.319 del 2000 della Corte costituzionale - che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art.147 legge fall. nella parte in cui prevedeva che il fallimento dei predetti soci potesse essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi avessero perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata - il recesso del socio, se anteriore di oltre un anno alla dichiarazione di fallimento, conduce all'accoglimento anche d'ufficio dell'opposizione al fallimento, in forza del principio di certezza delle situazioni giuridiche, che pone la necessità di un limite temporale all'assoggettività al fallimento del socio di società commerciale. (Il principio è stato affermato dalla S.C. in una fattispecie anteriore alla vigenza del d.lgs. n.5 del 2006, v. Cass. 27.03.2008, n. 7965);

considerato che “ Presupposti dell'estensione del fallimento della società al socio receduto illimitatamente responsabile devono ritenersi l'esistenza dello stato di insolvenza della società all'epoca della dichiarazione di fallimento e l'esistenza di obbligazioni sociali che abbiano concorso a determinare tale stato all'epoca del recesso, senza che spieghi, in contrario, influenza la circostanza che, "medio tempore" (nel tempo, cioè, intercorrente tra la dichiarazione di fallimento della società e la dichiarazione di fallimento in estensione del socio receduto), lo stato di dissesto della società sia stato rimosso, trovando l'estensione del fallimento al socio receduto il suo fondamento necessario e sufficiente nella prima procedura, con riguardo alla quale soltanto va valutata, in via esclusiva, la

sussistenza o meno dello stato di insolvenza della società ( v. Cass. 11.12.2000, n. 15596).

considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che l'insolvenza attiene a debiti già esistenti alla data della cessazione del rapporto ( v. prospetto del curatore, ricostruente le scritture contabili all'atto del recesso) e che non risulta ancora decorso l'anno dalla iscrizione della cessione nel registro delle imprese avvenuta in data 31.10.2008;

ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per la richiesta estensione del fallimento;

P. Q. M.

Dichiara

il fallimento, quale socio illimitatamente responsabile della società A & C. snc, di B;

nomina

giudice delegato alla procedura il dr. Pellizzoni Gianfranco e curatore la dr.ssa, con Studio in,

ordina

al fallito di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

fissa

il giorno del 2.03.2010 alle ore 11,00 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle relative domande;

manda

alla cancelleria perché provveda alla notifica ex art. 137 cpc della sentenza al fallito, alla comunicazione per estratto al curatore e alla trasmissione,

anche per via telematica, sempre per estratto, all'Ufficio del Registro delle  
Imprese di Udine.

Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva.

Udine, li 30.10.2009.

IL PRESIDENTE

A. Bottan

IL GIUDICE EST.

G. Pellizzoni

IL CANCELLIERE